Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 18 settembre 2018
(OR. en)

12287/18

Fascicolo interistituzionale: 2018/0285(NLE)

SCH-EVAL 181
MIGR 129
COMIX 500

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	18 settembre 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	11839/18
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2017 della **Spagna** sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del **rimpatrio**

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2017 della Spagna sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata dal Consiglio nella sessione del 18 settembre 2018.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione 2017 della Spagna sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen[1], in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Spagna provvedimenti correttivi per colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen del 2017 nel settore del rimpatrio. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2018) 1400 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

(2) ADEXTTRA, il sistema spagnolo di gestione dei casi di migrazione gestito dalla polizia nazionale, dovrebbe essere considerato una buona pratica in quanto fornisce alle autorità che si occupano dei rimpatri uno strumento efficiente e facilmente accessibile che può agevolare l'identificazione, il fermo e il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

[1] GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

(3) Per garantire il rispetto dell'*acquis* di Schengen in materia di rimpatrio, in particolare delle norme e procedure di cui alla direttiva 2008/115/CE[2], dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10.

(4) Si dovrebbero adottare tutti i provvedimenti necessari per rimpatriare in maniera efficace e proporzionata i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(5) È opportuno trasmettere la presente decisione recante raccomandazione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Spagna elabora, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, un piano d'azione che riporti l'elenco di tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e lo presenta alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA che:

il Regno di Spagna provveda a

1. introdurre nella legislazione nazionale una definizione di "rimpatrio" conformemente all'articolo 3, punto 3, della direttiva 2008/115/CE;

2. far sì che le decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini di paesi terzi menzionino esplicitamente l'obbligo di lasciare il territorio degli Stati membri a destinazione di un paese terzo, conformemente all'articolo 3, punti 3 e 4, della direttiva 2008/115/CE;

3. far sì che le decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini di paesi terzi li informino in modo adeguato e chiaro sull'intero ambito geografico di validità del divieto d'ingresso e sugli obblighi che esso comporta, conformemente all'articolo 3, punto 6, della direttiva;

[2] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

4. modificare la legislazione nazionale al fine di garantire il rispetto dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, per evitare che ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sia inflitta un'ammenda in alternativa all'attuazione delle procedure di rimpatrio;

5. adottare le misure necessarie a garantire che, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE, le decisioni di rimpatrio siano emesse senza indugio nei confronti di cittadini di paesi terzi che non soddisfano più le condizioni per il soggiorno regolare, compresi quelli le cui domande di permesso di soggiorno o di protezione internazionale siano state respinte;

6. valutare la possibilità di modificare la legislazione nazionale avvalendosi della flessibilità prevista dall'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE, per stabilire un periodo massimo di trattenimento sufficiente a concludere le procedure necessarie per l'allontanamento e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in tutte le circostanze;

7. valutare la possibilità di emettere decisioni di rimpatrio e divieti d'ingresso in occasione delle verifiche in uscita, previa analisi caso per caso e tenendo conto del principio di proporzionalità;

8. assicurarsi che nei confronti dei minori che sono familiari di cittadini di paesi terzi oggetto di misure di rimpatrio siano emesse singole decisioni di rimpatrio a seguito di una valutazione individuale della loro situazione, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;

9. modificare la legislazione nazionale al fine di consentire una valutazione individuale per quanto riguarda l'emissione e l'effettiva durata di un divieto d'ingresso imposto nell'ambito di procedure di rimpatrio ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera a), della legge sugli stranieri;

10. modificare l'articolo 58, paragrafo 2, della legge sugli stranieri per rimuovere la salute pubblica dai motivi per l'emissione di un divieto d'ingresso per un periodo superiore a cinque anni;

11. adottare misure per migliorare le condizioni di trattenimento nel *Centro de Internamiento de Extranjeros* (CIE) di Madrid, Algeciras e Tarifa, oltre che di Valencia, assicurandosi che tutte le strutture dispongano di dotazioni adeguate, tra cui sufficiente spazio per il deposito degli effetti personali, che i CIE di Madrid, Algeciras e Tarifa siano in buono stato di manutenzione, che in tutti i dormitori dei CIE, in particolare in quello di Tarifa, vi sia adeguata luce naturale diurna, che sia rispettata la vita privata delle persone trattenute, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei servizi igienici ubicati nei dormitori dei CIE di Tarifa e Algeciras, che le visite in tutti i CIE avvengano in un contesto che garantisca il rispetto del diritto alla vita privata e familiare, che le aree esterne del CIE di Valencia siano provviste di uno spazio coperto munito di panchine dove ripararsi in caso di maltempo, che nei CIE a Valencia, Algeciras e Tarifa sia messa a disposizione una sala per lo svolgimento di attività religiose;

12. adottare misure per promuovere attivamente il ricorso al rimpatrio volontario assistito in tutte le fasi delle procedure di rimpatrio e senza indugio quando una domanda di soggiorno regolare o di protezione internazionale sia stata respinta;

13. monitorare un maggior numero di operazioni ed estendere la portata del monitoraggio a tutte le operazioni di allontanamento via terra, mare o aria, incluse quelle nazionali; a tal fine garantire un'adeguata ripartizione delle risorse a favore e all'interno del meccanismo nazionale per la prevenzione della tortura del difensore civico spagnolo ai fini del monitoraggio delle operazioni di rimpatrio forzato.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente